LEGGE 30 aprile 2002 n.61

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Legge per la repressione dello sfruttamento

sessuale dei minori

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 aprile 2002 .

Art.1

L'induzione alla prostituzione di una persona minore degli anni diciotto è misfatto punito dall'articolo 269 del Codice Penale.

Art.2

Dopo l'articolo 177 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 177 bis

(Sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque compie atti sessuali con un minore di anni diciotto versando in corrispettivo una somma di denaro o corrispondendo altra utilità economica, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado, sempre che il fatto non costituisca altro più grave reato.

Le suddette pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Le pene possono essere diminuite di un grado se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve e non ricorra la particolare circostanza di aggravamento di cui al comma precedente.".

Art.3

Dopo l'articolo 177 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

Art. 177 ter

(Pornografia minorile)

Chiunque utilizza un minore degli anni diciotto per realizzare spettacoli, opere o materiale di pornografia minorile, che rappresentano visivamente un minore in condotte sessualmente esplicite

con finalità d'incitamento sessuale, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado. Le stesse pene si applicano a chi fa commercio di tale materiale pornografico minorile.

Le pene suddette sono aumentate di un grado se il fatto è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, fornisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, materiale pornografico minorile, è punito con la prigionia di primo grado ovvero con l'arresto di secondo grado e in ogni caso con l'interdizione di primo grado.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico minorile ovvero divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca del materiale pornografico ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale pornografico.

Art.4

Dopo l'articolo 177 ter del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:

"Art.177 quater

(Organizzazione di viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza, promuove o propaganda viaggi, incontri e trasferimenti all'estero destinati ad agevolare lo svolgimento delle attività sessuali previste dall'articolo 177 bis, attività sessuali in danno di minori, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con l'interdizione di terzo grado.".

Art.5

Le disposizioni degli articoli 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, così come introdotte con la presente legge, nonché dell'articolo 269 del Codice Penale, quando si tratti di reato commesso in danno di un minore degli anni diciotto, si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino sammarinese ovvero in danno di cittadino sammarinese. Non si procede qualora ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 7 del Codice Penale.

Nell'applicare la pena di interdizione nei casi disciplinati da questa legge il giudice si avvale della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 87 del Codice Penale.

Nel giudizio concernente i reati contemplati dalla presente legge il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della vittima.

Art.6

Il pubblico ufficiale, che venga a conoscenza di fatti dai quali si possa desumere che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione nel territorio della Repubblica, è tenuto a darne

immediata comunicazione al Giudice Inquirente e al Commissario della Legge quale Giudice Tutelare.

Quest'ultimo, d'intesa col Servizio Minori e nella tutela delle generalità e dell'immagine del minore, dispone gli accertamenti e adotta tutte le misure necessarie alla tutela, all'assistenza e al recupero del minore medesimo. Può nominare un curatore con il compito di vigilare e assistere il minore nel suo effettivo reinserimento sociale.

Il Commissario della Legge Giudice Tutelare procede nello stesso modo qualora un minore degli anni diciotto straniero sia vittima di uno dei misfatti previsti dalla presente legge e si trovi privo di assistenza nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano, per quanto possibile, anche nel caso in cui risulti che un minore degli anni diciotto cittadino sammarinese esercita la prostituzione all'estero.

In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, in caso di urgenza, il Commissario della Legge procede d'ufficio.

Art.7

Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione e alla repressione di misfatti previsti dalla presente legge e all'acquisizione dei relativi elementi di prova, il Commissario della Legge può autorizzare il personale specializzato degli organi di Polizia all'acquisto simulato di materiale pornografico, ad intervenire nell'attività di intermediazione, a prendere parte alle iniziative turistiche, anche all'estero, comprendenti lo sfruttamento sessuale di minori, ad utilizzare le indicazioni di copertura per attivare siti nella rete internet, a partecipare a scambi nella rete internet.

Agli stessi fini indicati nel comma precedente il Commissario della Legge può ordinare la intercettazione delle comunicazioni sulle reti telematiche.

Nei casi previsti dai commi precedenti gli organi di Polizia sono in obbligo di comunicare immediatamente ed esclusivamente al Commissario della Legge l'esito delle attività svolte. Il Commissario della Legge potrà differire la convalida del sequestro sino alla conclusione delle indagini ovvero ritardare l'emissione di mandati di carcerazione cautelare quando sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori.

Le prove acquisite mediante le procedure previste dal presente articolo possono valere anche per il giudizio relativo a misfatti connessi a quelli contemplati da questa legge.

Art.8

Quando si procede per misfatti previsti dalla presente legge il Commissario della Legge può disporre che l'esame del minore, vittima del misfatto, a confronto con l'imputato o con testimoni, si svolga mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico o mediante l'utilizzo di altre idonee strumentazioni tecniche che ne garantiscano la riservatezza. Il dibattimento è celebrato a porte chiuse e deve svolgersi nella massima tutela psicofisica del minore. E' sempre vietata la divulgazione delle generalità e dell'immagine dei minori offesi.

Art.9

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Art.10

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2002/1701 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Antonio L. Volpinari - G. Francesco Ugolini